# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ----

(N. 951-B)

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 3 dicembre 1980

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1981 (V. Stampato n. 2202)

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali (BIASINI)

di concerto col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 febbraio 1981

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma

#### LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonchè studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storicomonumentale-archeologica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi rispettivamente alla Soprintendenza archeologica di Roma, alla Soprintendenza archeologica di Ostia e alla Soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può con proprio decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma precedente.

L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 è determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.

Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

# Art. 2.

Per gli interventi di cui all'articolo precedente, le Soprintendenze archeologiche competenti provvederanno ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi

#### DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

who is the state of the fact that the

Identico.

# LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore.

I programmi di cui al comma precedente potranno comprendere anche iniziative da attuarsi in collaborazione con il comune di Roma.

Il coordinamento con la disciplina urbanistica interessata dagli interventi anzidetti viene attuato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

# Art. 3.

Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato, a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, a stipulare convenzioni di ricerca. Tali convenzioni possono anche essere stipulate su proposta dell'Istituto centrale del restauro, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 6 febbraio 1973, n. 23.

Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere spese e onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

# Art. 4.

L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel programma.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

### Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'Amministrazione è esone(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

# LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

rata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 6.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 6.

All'onere, rispettivamente, di 10 e di 40 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Identico.